A. Cammelli e E. Fameli (a cura di), "Informatica, Diritto, Ambiente. Tecnologie dell'informazione e diritto dell'ambiente"
Collana ITTIG-CNR, Serie "Studi e documenti", n. 1, Napoli, ESI, 1997, pp. 207-237

Diritto all'ambiente e diritto al futuro. Verso un ordinamento giuridico mondiale

ANTONIO CAMMELLI

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Diritto all'ambiente come diritto alla salubrità dell'ambiente. – 3. Diritto alla salubrità e sviluppo economico: lo sviluppo sostenibile. – 4. Diritto all'ambiente e diritto alla vita. – 5. Diritto all'ambiente come diritto al futuro. – 6. Nuove tecnologie dell'informazione come supporto del diritto al futuro. – 7. Diritto all'ambiente come diritto alla mondialità. – 8. Conclusioni.

1. PREMESSA

L'esigenza di «tutela dell'ambiente» è strettamente correlata al concetto di «qualità della vita», all'interno di quel diritto fondamentale dell'uomo che è il «diritto alla vita», assunto come valore giuridico comune all'intera umanità. Il rispetto per la vita umana impone, infatti, che negli ordinamenti positivi dei singoli Stati venga riconosciuto e garantito il principio della protezione ambientale, considerato come espressione della consapevolezza dell'essenzialità dell'ambiente terrestre per l'uomo, ma nello stesso tempo avvertito come necessaria conseguenza della limitatezza ed esauribilità degli elementi di cui l'ambiente stesso si compone. L'elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale è gradualmente pervenuta all'individuazione d'un collegamento diretto tra «salubrità» e «patrimonio ambientale», da una parte, ed esigenze di vita e di sopravvivenza degli individui come tali, dall'altra.

Il presente contributo intende indicare un itinerario logico che parte da una precisa individuazione e caratterizzazione del «diritto all'ambiente» come «diritto alla salubrità dell'ambiente»; questo diritto viene pragmaticamente precisato e delimitato nel momento in cui dal piano delle affermazioni teoriche di principio ci si cala nella realtà dello

sviluppo economico e sociale non solo dei Paesi cosiddetti industrializzati, ma anche delle aree convenzionalmente definite «Sud del mondo» (concetto di «sviluppo sostenibile»). In questo processo il «diritto all'ambiente», così inquadrato, finisce con l'identificarsi con lo stesso «diritto alla vita», da un lato acquisendo una dimensione non più nazionale bensì planetaria e dall'altro arrivando a configurarsi come premessa ed elemento fondante per il «diritto al futuro», nel senso della preservazione del pianeta e delle sue risorse per le future generazioni.

Le nuove tecnologie dell'informazione appaiono come uno strumento indispensabile per assicurare validi supporti sia all'operatore giuridico che al politico, chiamato a formulare decisioni concrete e tempestive non solo per le emergenze ambientali, ma anche per la prevenzione e gestione ordinaria del territorio. Infatti, con riferimento all'ambiente, le tecnologie dell'informazione trovano utile impiego in ordine al conseguimento di funzioni diverse, che vanno dall'analisi e controllo dei fenomeni ambientali alla progettazione e sviluppo di processi produttivi sempre meno aggressivi e inquinanti. I principali settori applicativi riguardano il monitoraggio ambientale (rilevamento, raccolta, archiviazione ed elaborazione dei dati relativi all'inquinamento - atmosferico, acustico e idrico -, alle condizioni climatiche, al livello di radioattività, ecc.), lo sviluppo di modelli numerici dei fenomeni naturali, la realizzazione di sistemi informativi territoriali internazionali e la costruzione di banche dati di vario livello, caratterizzate da facilità d'accesso e diffusione ed eventualmente distribuite nelle reti internazionali.

In questo contesto il fine precipuo della documentazione giuridica avanzata consiste nel corrispondere agli aumentati bisogni informativi che nascono non solo nel settore degli operatori giuridici, ma anche e soprattutto nella stessa collettività, che è chiamata ad assolvere un ruolo fondamentale nel dare piena effettività a un diritto primario della persona quale si configura oggi il diritto all'ambiente. Per una tutela ambientale degna di questo nome qualunque società ha bisogno d'un cittadino informato, partecipe, attivo, capace d'opporsi a misure che limitino ingiustamente i suoi diritti. Questo aspetto, per la natura e le implicazioni del tema, non può più essere considerato in un ambito nazionale; un nuovo ordinamento mondiale è insieme il fine e il mezzo più sicuro per un'efficace tutela ambientale, che non può riguardare singoli Stati, ma tutto il «villaggio globale» (secondo quella che oggi è, forse, la definizione più attuale e felice del nostro pianeta).

2. Il Diritto all'ambiente come diritto alla salubrità dell'ambiente

Il rapporto tra ambiente (inteso nell'accezione più vasta) e società ha rappresentato nel corso dei secoli un terreno di confronto tra la posizione di chi ha privilegiato il predominio dell'ambiente fisico sull'uomo e quella di chi, al contrario, ha assunto la superiorità dell'uomo sull'ambiente. Almeno fino a Montesquieu il rapporto tra uomo e ambiente è stato affrontato in maniera opposta rispetto all'approccio moderno: infatti, si è prestata attenzione solo e unicamente ai condizionamenti che venivano all'uomo dall'ambiente, fissando una relazione diretta tra ambiente, clima e risorse, da un lato, e caratteristiche fisiche e comportamentali dei diversi popoli, dall'altro; non si hanno concrete tracce d'attenzione, invece, dell'inevitabile interazione e dei condizionamenti tra un popolo e il suo ecosistema. Posto in questi termini il problema si presentava con una precisione teorica assoluta: i popoli dominanti erano tali perché abitavano in un ambiente migliore. Per i Romani l'Italia era la terra migliore ed infatti il *barbarus* era connotato proprio in funzione del suo *habitat*, quasi sempre ostile, caratterizzato da *solitudines* (grandi distese incolte), da regioni tenebrose dove era ritenuto impossibile il consorzio civile e di conseguenza lo svilupparsi d'una civiltà importante.

Pur senza arrivare alla drammaticità del presente, il problema della contaminazione ambientale era già avvertito nella società romana e, anche se con riferimento a quel tempo non è possibile parlare di coscienza ecologica diffusa, è comunque legittimo affermare che allora l'alterazione dell'ambiente naturale era considerata come un intervento di notevole gravità, giustificabile solo col fine di migliorare la qualità della vita stessa; questo scrupolo etico-religioso e precise disposizioni di legge risultarono essenziali e determinanti per la conservazione dell'ambiente. Secondo questa concezione, dunque, ogni intervento di modifica di ciò che era naturalmente disposto poteva essere definito sacrilego, esponendo al pericolo di castighi divini. Come può facilmente notarsi, siamo in presenza d'una esigenza totalmente ignota alla concezione moderna, qual è quella del rispetto assoluto dell'ambiente naturale che, in quanto tale, non può essere comunque violato, esigendosi in caso di necessità un'adeguata purificazione.

Nonostante che lo sviluppo urbanistico di Roma ponesse con forza l'esigenza d'interventi ambientali, si preferì non intraprendere iniziative

in tal senso, adottando misure particolari solo in casi d'assoluta necessità. Tacito (*Ann.* 1, 79) ci attesta che persino il Senato, nel 15 a.C., si rifiutò di prendere decisioni per salvaguardare le popolazioni romane dalle continue inondazioni del Tevere. Si tratta d'un passo illuminante su una polemica di carattere ambientale: non è menzionata la causa primaria, che probabilmente risiedeva in un'intensa attività di deforestazione, ma sono illustrate le soluzioni prospettate, che per l'epoca erano sicuramente d'ampia portata: la deviazione di fiumi, la creazione di dighe, ecc. I rappresentanti dei diversi municipi e colonie introdussero nella discussione vari motivi di timore derivanti dalle popolazioni interessate: i Fiorentini temevano un'alluvione dell'Arno, così come i Ternani nutrivano timori per il Velino, una volta che questi fiumi avessero ricevuto affluenti deviati dal Tevere. A tali argomenti, tuttavia, si sovrapponeva la proibizione d'alterare l'ordine stabilito dalla natura, che ha disegnato con precisione il corso dei fiumi dalla sorgente alla foce. Il risultato fu – ovviamente – che il Tevere continuò nelle sue periodiche inondazioni della città.

Persino l'agricoltura era intesa come violazione della natura: l'aratura era vista come una tortura e una ferita inferta alla madre terra, alla quale venivano strappati capelli col toglierle l'erba. Lo stesso può dirsi del mare. Seneca si scaglia contro coloro che violano il mare per costruirvi immense e lussuose dimore (*Epist.* 89, 21): dovunque il mare formi un'insenatura, là l'uomo è pronto a costruire splendide ville e, non contento d'aver sottratto spazio alla terra, per suo gusto e piacere costringe il mare a lambire le nuove dimore. Lo stesso Orazio, nell'Ode 2.15, si scaglia contro una dissennata espansione edilizia. Dunque, anche se l'attività industriale dell'epoca – certo molto limitata – non produceva i guasti ambientali delle società odierne, pure per quei tempi lontani può parlarsi d'un diritto alla *salubritas*.

Perfino il problema dell'eliminazione dei residui organici attraverso il rudimentale sistema delle cloache, soprattutto nelle grandi città, era per lo più un problema olfattivo e, se le cloache costituivano uno dei principali fattori d'inquinamento, possiamo affermare che il problema ambientale era ben presente nelle coscienze, ma gli effetti negativi sulle comunità erano sicuramente quasi del tutto trascurabili. Ciò nonostante, grande attenzione e cura vi dedica Plinio nel XVIII libro del suo *Naturalis Historia*, allorché addebita all'uomo la colpa di violentare gli elementi naturali della terra, piegandoli a usi che potremmo definire impropri. La

terra produce anche veleni che l'uomo utilizza, mentre gli animali e gli uccelli si limitano a starne lontani (18, 2-3).

Anche per quel che concerne il problema dell'impiego delle risorse naturali il mondo antico era convinto della inesauribilità delle risorse. Sempre Plinio il Vecchio (*Nat. His.* 33, 2-3), però, esprime sincera indignazione per l'attività estrattiva di pietre e marmi; in lui è abbastanza chiaro il timore d'un possibile esaurirsi delle risorse del sottosuolo fino ad arrivare a immaginare un futuro in cui la cupidigia umana avrà consumato tutto ciò che è custodito nel ventre della terra.

Di fronte a questa prospettiva, ormai da anni il mondo attuale ha chiaro che le cose sono ben più gravi, in quanto l'accelerazione dello sviluppo economico ha portato ad alterazioni profonde dell' *habitat* naturale. Non tanto e non solo per l'accaparramento di risorse non sostituibili, ma a causa dell'uso incontrollato di prodotti chimici che hanno portato al deterioramento e alla contaminazione delle acque, dell'aria e del suolo. Nell'acutezza della crisi attuale e nella percezione del pericolo che gravi fatti del nostro presente hanno drammaticamente annunciato, si è rafforzato, sul piano dei valori assoluti, il diritto all'ambiente, inteso come diritto alla salubrità dell'ambiente, come diritto primario, fondamentale della persona umana, in questo quadro rafforzandosi e vivificandosi quanto già presente nell'antichità romana, dove la *salubritas* acquisiva precisi connotati etico-religiosi. Nel mondo antico, a parità di percezione ideale i meccanismi di sviluppo erano tali da permettere all'uomo d'usare in maniera dolce il proprio ambiente, per quanto concerne sia la fase dell'insediamento che quella del sostentamento. Le mutate condizioni di vita, l'esigenza della macchina industriale hanno fatto sì che, dopo anni di silenzio, il problema ambientale si ponesse all'attenzione del mondo in tutta la sua gravità, tanto che i dubbi manifestati da Plinio sulla possibilità d'esaurire alcune risorse del sottosuolo sono divenuti quelli ben più drammatici di molti studiosi, i quali continuano a interrogarsi sulla durata della vita dello stesso pianeta.

Naturalmente sono possibili rimedi che permettano uno sfruttamento delle risorse naturali più attento e razionale; tuttavia, qualunque rimedio necessita d'un cambiamento totale di mentalità e soprattutto l'abbandono della logica del guadagno e del profitto. La drammaticità della situazione del pianeta è data dal fatto che spesso la coscienza ambientalista segue la contaminazione ambientale, specie quando si sono già prodotti fenomeni di devastazione non facilmente rimediabili.

Allo scopo di fornire un sia pur sommario esempio di questo processo di coscientizzazione ambientale possiamo riferirci all'annoso problema dell'energia atomica. Dalla seconda guerra mondiale tutti gli scienziati atomici, anche con gravi turbamenti personali, hanno messo in luce i pericoli dell'uso «pacifico» dell'energia atomica, che è uno dei prodotti più evidenti della manipolazione degli elementi della natura. Tuttavia, di necessità lo sviluppo industriale ha disseminato l'Europa di tutta una serie impressionante – per numero e capacità produttiva – di centrali atomiche. Dieci anni fa, con lo scoppio della centrale di Chernobyl tutta l'umanità ha avvertito non solo il pericolo dell'energia atomica, ma anche e soprattutto l'evidenza che il problema ambientale non costituisce più un problema nazionale, bensì un problema planetario: è ormai inimmaginabile che i cosiddetti Paesi industrializzati possano concepire i Paesi in via di sviluppo come mero ricettacolo dei rifiuti tossici che essi non riescono a smaltire, come se la *oikouméne* degli antichi si esaurisse nel territorio del proprio Paese, in un'illusione tanto perfida ed egoista da non comprendere che il pericolo ambientale incombe ormai effettivamente su tutta l'umanità, considerata – con felice espressione – come un «villaggio globale».

Dunque, nella coscienza dei popoli – una coscienza tristemente rafforzata da troppo frequenti catastrofi ambientali e oppressa dai dati inoppugnabili d'una scienza comunque capace di verificare la salute del mondo – il diritto all'ambiente è assimilato a uno dei diritti primari della persona, come il diritto stesso alla vita col quale esso è venuto a confondersi e identificarsi.

Si torna così al piano trascendente della *salubritas* e questo riferimento sembra opportuno nella circostanza della celebrazione del XIII «Seminario Roma-Brasilia», considerata quest'ultima città come la nuova Roma, quella del terzo millennio ormai alle porte. Chiarito il piano teorico, identificato un preciso valore assunto a motivo fondante della convivenza umana, sta all'uomo trarne precisi indirizzi di pensiero, fornire strumenti di comportamento, cioè passare dal momento teorico a quello pratico, che dovrebbe concretizzare i valori in norme precise. Ancora una volta la speranza, che è seme essenziale del futuro, ci viene dal mondo antico che pur nei momenti di maggior pessimismo mai abbandonò la fiducia nella capacità dell'uomo migliorare, insieme con l'ambiente, le sue stesse condizioni di vita.

Possiamo allora consolarci, non in maniera solo nostalgica ma operativa, con un passo di Strabone, che tesse le lodi dell'Europa come terra ideale in cui le favorevoli condizioni climatiche hanno influssi benefici sulla situazione politica; in un Paese felice tutto contribuisce alla pace, mentre in un Paese povero tutto contribuisce alla guerra e alla virile contesa. Strabone elenca i modi in cui i popoli possono aiutarsi: non è certamente condivisibile il primo – *tóis óplois*, cioè con le armi –, ma sono ancor oggi meritevoli d'attenzione e riflessione gli altri, come lo scambio dei frutti del raccolto, le competenze tecniche e la formazione morale.

3. Diritto alla salubrità dell'ambiente e sviluppo economico: lo sviluppo sostenibile

La coscienza dello stretto legame che unisce la questione dello sviluppo a quella ambientale non è assolutamente recente: la Comunità internazionale, allorché ha voluto dedicare un'attenzione particolare a uno di questi aspetti, si è trovata di fronte, quasi come naturale riflesso, l'altro problema.

Tanto per citare qualche data, possiamo ricordare che nel 1962, cioè ben trent'anni prima della Conferenza delle Nazioni Unite a Rio de Janeiro, l'UNESCO e la stessa Assemblea Generale delle Nazioni Unite espressero la più viva preoccupazione sul fatto che lo sviluppo economico dei Paesi in via di sviluppo non fosse accompagnato da misure per la conservazione delle risorse naturali, della flora e della fauna, dando mandato al Segretario dell'ONU di cooperare con questi Paesi per fornire loro assistenza tecnica.

Tuttavia, è a partire dagli anni Settanta che assistiamo a tutto un fiorire d'iniziative, risoluzioni e dichiarazioni che affrontano il rapporto tra ambiente e sviluppo. La questione è vissuta, all'inizio, in maniera che potremmo definire paradossale: i Paesi industrializzati esprimono il massimo di preoccupazione per lo stato dell'ambiente e si fanno portatori d'istanze precise, tese a salvaguardare le risorse naturali dei Paesi del cosiddetto Terzo Mondo. Questi ultimi, a loro volta, vedono nella politica ambientale dei Paesi sviluppati una minaccia per il loro sviluppo, con la possibile contrazione di risorse impegnate e misure restrittive nel mercato internazionale. La pressione degli Stati ricchi del Nord del mondo viene vista dai Paesi in via di sviluppo come un'ennesima forma

d'ingerenza e di prevaricazione dei loro diritti sovrani, tra i quali la libera gestione e utilizzo delle risorse.

Questo dibattito trova riscontro nei documenti ONU del periodo, tra i quali la risoluzione 2849 del 20 dicembre 1971. Si tratta d'un documento che rinnova l'invito alla collaborazione internazionale in tema di difesa dell'ambiente, ma riafferma che i danni ecologici sono da addebitare ai Paesi industrializzati e che rigide misure di protezione ambientale avrebbero costi sociali troppo elevati nei Paesi in via di sviluppo. In sostanza si vuol dire che le politiche ambientali non possono andare a detrimento dello sviluppo e che il costo delle politiche ambientali non può trasferirsi, in maniera diretta o indiretta, sui Paesi in via di sviluppo.

La stessa dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente svoltasi a Stoccolma nel 1972, che pur riflette – forse per la prima volta – una notevole consapevolezza sulla necessità di proteggere l'ambiente umano come entità globale, insiste sulla necessità di fornire assistenza ai Paesi in via di sviluppo per la conservazione dell'ambiente, assistenza da attuare mediante scambio d'informazioni e di tecnologie a condizioni di favore.

In questa breve rassegna storica si vede comunque fissato il rapporto tra ambiente e sviluppo: se è vero che dev'essere salvaguardato il diritto all'ambiente come salubrità del luogo dell'esistenza umana, è posto ugualmente in evidenza il ruolo prioritario dello sviluppo. Anzi, la protezione dell'ambiente non deve in nessun modo intaccare la creazione d'un nuovo ordine economico internazionale, che permetta un affrancamento della maggior parte dei Paesi del pianeta dalle condizioni di dipendenza e di sottosviluppo. Questa posizione contiene verità inconfutabili: è innegabile la responsabilità primaria degli Stati industrializzati nella degradazione del pianeta ed è altresì innegabile che i Paesi afflitti da una cronica scarsità di mezzi e di risorse possano provvedere a un'adeguata tutela ambientale; tuttavia è comprensibile che la degradazione ambientale sia avvertita con minor acutezza da chi è sprovvisto dei più elementari mezzi di sussistenza. In sostanza, vi è la fondata sensazione che una tutela dell'ambiente non accompagnata da un adeguato sviluppo finirebbe per perpetuare le ingiustizie, migliorando le condizioni di vita solo d'una minoranza di uomini e rischiando che la fotografia della realtà attuale, fatta di sperequazione, resti fissata *sine die*, senza prospettive credibili d'inversione di tendenza.

Tra diritto all'ambiente e diritto allo sviluppo parrebbe esserci insanabile contraddizione: da alcuni anni il momento di mediazione pragmatico sembra essere rappresentato da quel vasto movimento d'idee e progetti che va sotto il nome di «sviluppo sostenibile». Il concetto, che ha il carattere di vera e propria ideologia, è arrivato in Italia alla fine degli anni Ottanta, soprattutto in seguito alla pubblicazione del libro *Il futuro di noi tutti* (edito da Bompiani). Il testo è stato predisposto nell'ambito delle Nazioni Unite, da una speciale Commissione mondiale per l'ambiente e lo sviluppo, presieduta dall'allora primo ministro norvegese, signora G.H. Brundtland, e composta da decine di personalità del mondo scientifico e politico internazionale, dei Paesi industrializzati e di quelli sottosviluppati. Secondo la Commissione Brundtland si definisce «sostenibile» uno sviluppo che sia in grado d'assicurare alle attuali generazioni il soddisfacimento dei propri bisogni in modo tale da lasciare alle future generazioni condizioni e risorse che consentano anche ad esse di soddisfare i loro bisogni fondamentali. Benché «sostenibile» sia un termine poco usato nella lingua italiana, il suo significato risulta assai evidente se lo indichiamo come il contrario di «insostenibile», parola che ha un senso sicuramente esplicito e molto più comune.

Questo nuovo indirizzo, che cerca d'unire – non solo sul piano della prassi – due diritti ritenuti inconciliabili, negli anni Ottanta trova riscontro in tutta una serie di documenti in cui si fa continuo riferimento al concetto di sviluppo sostenibile. Prima del citato rapporto Brundtland, nel 1980 abbiamo, l'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle risorse naturali (organizzazione non governativa), il WWF e il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente avevano congiuntamente elaborato un programma dal titolo *La strategia mondiale per la conservazione*, dove i temi ambientali e dello sviluppo erano trattati in una visione integrata.

Due anni dopo, nel 1982, gli stessi Paesi in via di sviluppo si fecero promotori della *Carta mondiale della natura*, adottata con risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU. In questo documento, peraltro contestato da più parti, le esigenze di conservazione e di pianificazione ambientale trovano la loro espressione più alta e matura. Mentre si va sempre più affermando la concezione d'un diritto all'ambiente come diritto dei popoli e degli individui (concezione che si può ritrovare nella Carta africana dei diritti umani e dei popoli, del 1981), analoga e corrispondente evoluzione si registra nel passaggio da una rivendicazione mera-

mente economica a una rivendicazione globale, nel senso che il diritto allo sviluppo è considerato diritto inalienabile dell'uomo come soggetto principale del processo di sviluppo, a sua volta assunto come insieme delle condizioni che permettono la piena realizzazione della persona. Lo sviluppo, così inteso, e la protezione dell'ambiente vengono così a saldarsi indissolubilmente tra loro nella già accennata concezione di «sviluppo sostenibile» (secondo la traduzione italiana di «*sustainable development*»).

Con l'esplosione dell'interesse per l'ecologia, che ha messo in evidenza come popolazione e consumi non possano aumentare all'infinito in un pianeta dotato di risorse finite, sono nati movimenti tesi a ridurre a zero il tasso d'incremento della popolazione, stabilizzandone i consumi. Tanto per accennare al dibattito possiamo citare il libro che più ha scosso l'opinione pubblica italiana; si tratta di *The Limits to Growth* (tra l'altro malamente tradotto in italiano col titolo *I limiti dello sviluppo*), scritto dal Club di Roma proprio nei giorni in cui a Stoccolma si svolgeva la già citata Conferenza delle Nazioni Unite.

Pochi mesi prima, sulla rivista inglese «The Ecologist» era stato pubblicato un lungo saggio intitolato *Blueprint for Survival* (tradotto in italiano da Laterza, col titolo *La morte ecologica*), in cui veniva ipotizzato uno scenario futuro a tinte fosche, fatto di guerre guerreggiate e di guerre economiche per il possesso delle materie prime, sulla base dell'ipotesi che la popolazione mondiale crescesse alla velocità dei decenni passati e la produzione industriale e agricola, per soddisfare i bisogni d'una popolazione in continuo aumento, finisse col dare un colpo decisivo alle riserve di minerali e di fonti energetiche del pianeta. Queste tesi suscitarono un dibattito serrato tra i cattolici, che vedevano in esse l'odiato spettro delle teorie di Malthus, e i marxisti, che nel capitalismo identificavano il responsabile dello sfruttamento indiscriminato delle risorse naturali; gli economisti di stampo borghese sostennero invece che il capitalismo, con le sue regole ferree e col provvidenziale sostegno del mercato, era in grado di far fronte alla scarsità delle risorse disponibili.

Si è accennato a questo dibattito per il fatto curioso che gli estensori dell'articolo, appartenenti al Club di Roma, erano la diretta filiazione di quella borghesia industriale che, nel nome della responsabilità verso le future generazioni, si era fatta promotrice dell'iniziativa di prospettare soluzioni in contrasto con gli stessi interessi della borghesia. Come può notarsi da questo esempio, il tema ambientale ha diviso e divide le co-

scienze sulle prospettive, i mezzi e le indicazioni programmatiche; tuttavia, queste vivaci polemiche hanno comunque contribuito a configurare il diritto all'ambiente come uno dei diritti primari della persona.

Sul piano dei valori siamo dunque arrivati a definire, non solo pragmaticamente, l'interazione tra ambiente e sviluppo: la stessa concezione di sviluppo sostenibile sembra contenere in sé la soluzione, che non è solo frutto d'un ambiguo compromesso. L'itinerario percorso ci porta dal piano dei valori a quello delle norme. Dobbiamo dire che molto è stato fatto nel campo del diritto per tradurre in norma il diritto all'ambiente e molte legislazioni riconoscono ormai il diritto all'ambiente come fondamentale diritto della persona; tra queste ci piace segnalare il diritto brasiliano e, soprattutto, quanto contenuto sul tema nella Costituzione brasiliana del 1988[1]. Tuttavia, ciò che si afferma sul piano nazionale stenta a svilupparsi su quello internazionale. Se esaminiamo soltanto le norme giuridiche, che cercano di tradurre in concreto diritti e obblighi nella convinzione che sul piano operativo le esortazioni – ancorché ispirate a nobilissimi principî – sono pressoché inutili, non troviamo elementi di giudizio confortanti né sul piano della tutela della biosfera, né sul piano delle prospettive concrete di sviluppo della maggior parte dei Paesi del pianeta e, in particolare, di quelli che sono ormai universalmente noti come il Sud del Mondo.

Pertanto, sul piano dei principî di fronte al giurista esiste l'affermazione d'un diritto all'ambiente come inscindibile dal diritto allo sviluppo, entrambi da collocare tra i diritti della persona e configurati come diritti alla vita dal momento che, pur con mille contraddizioni operative, l'uno e l'altro identificano nell'uomo il fine primario d'ogni politica ambientale e di sviluppo (intendendo qui la politica nel senso dell'affermazione pragmatica e operativa di valori assoluti). Su un piano generale occorre prendere nota del fatto che questi diritti sono riconosciuti solo da dichiarazioni formalmente prive di valore vincolante, a loro volta spesso adottate col voto contrario di Paesi di notevole peso e rilevanza internazionale.

[1] La Costituzione brasiliana del 5 ottobre 1988, che è formata da nove Titoli, tratta del tema ambientale in cinque di essi: un capitolo intero, il VI del Titolo VIII (*Da ordem social*), ed altre undici disposizioni nei Titoli II, III, IV e VII. Si veda C.F. MATHIAS DE SOUZA, *A proteçao ao meio ambiente no Brasil, no regime da Constituçao de 1988*, in «Medio Ambiente y Derecho de los Pueblos Latinoamericanos», CEISAL (Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina), I, 1993, pp. 13-18.

Ma il cittadino, l'uomo del pianeta Terra, quali mezzi d'azione può attivare a tutela dei suoi diritti formalmente riconosciuti? La risposta non è semplice e qui, ancora una volta, il linguaggio dei giuristi assume quei contorni vaghi e sfumati che la letteratura mondiale ha consacrato in pagine classiche. Non è chiaro, infatti, se la politica ambientale di ciascuno Stato debba riferirsi solo ai cittadini di quello stesso Stato dal momento che – come già abbiamo avuto modo di dire – qualunque intervento sull'ambiente può avere effetti su tutto il villaggio globale. Lo stesso può dirsi per quelle politiche che tentino di tradurre in pratica il principio del diritto allo sviluppo: anche in questo caso non è ben chiara la responsabilità di ciascuno Stato nei confronti dei suoi cittadini ovvero di tutti gli esseri umani. La prospettiva universalista appare oggi difficile da attuare poiché il differenziale economico tra gli Stati impone una gerarchia mondiale, rendendo obbligata la scelta della cooperazione allo sviluppo come cooperazione globale per la tutela dell'ambiente e per il riequilibro economico: in un'ipotesi di sfruttamento attuale, identificata in un pianeta diviso tra una piccola porzione del Nord e vaste – sempre più vaste – aree del Sud, rispettivamente afflitte da *surplus* di consumi superflui e *deficit* di consumi minimi vitali, sembra francamente difficile immaginare un diritto alla vita (inteso come la sintesi primaria del diritto all'ambiente e del diritto allo sviluppo) d'uguale valenza effettiva per tutto il pianeta. I Paesi più ricchi sono vincolati alla cooperazione con i cosiddetti Paesi in via di sviluppo; si tratta d'un vincolo più volte affermato dalla stessa Carta delle Nazioni Unite, ma, attualmente, più in là non ci è dato d'inoltrarci. Per la protezione della biosfera non è sufficiente l'appello alla conservazione degli ultimi ecosistemi del pianeta, dal momento che questi ultimi, per lo più situati nel Sud del mondo, sono spesso utilizzati dai Paesi più poveri per aprirsi scorciatoie allo sviluppo, inseguendo modelli di capitalismo avanzato.

L'unica via d'uscita da questo dilemma consiste in una cooperazione internazionale sempre più intensa: si tratta di mettere in atto un impegno solidale che comporti organici piani d'assistenza verso i Paesi in via di sviluppo, anche se ciò, ampliando il mercato, potrà andare a detrimento delle economie dei Paesi forti. Solo in questo caso il Nord del mondo potrà essere convincente nei suoi propositi, mentre i Paesi del Sud, detentori della maggior parte delle risorse mondiali, potranno ricevere ulteriore impulso verso una vera politica ambientale nell'interesse dell'intera umanità.

Questo intenso lavoro deve portare a un governo mondiale nella consapevolezza che la Terra è il «villaggio globale» e che la cittadinanza è ormai universale secondo quanto diceva Lord Byron, all'inizio dell'Ottocento; a chi gli chiedeva di quale Paese fosse, egli rispondeva che era «*citizen of earth*», usando un termine di riferimento di chiara derivazione naturalistica, con quella sensibilità profetica che spesso dimora nella coscienza dei poeti, animata da uno spirito acuto e lungimirante, che sa spingersi oltre gli stretti confini del contingente. Anche Lord Byron, dunque, si sentiva cittadino del mondo, con una visione profetica dell'appartenenza in un periodo dominato dai più accesi nazionalismi.

4. Il Diritto all'ambiente come diritto alla vita

A questo punto del nostro itinerario possiamo dire d'avere individuato tutti gli elementi necessari perché l'ambiente diventi oggetto di protezione giuridica. Come abbiamo visto, si tratta d'un valore sul piano etico, divenuto, altresì, un bene economico, con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano della concorrenza e del conflitto d'interessi; insomma, siamo ora di fronte a un interesse meritevole di tutela, che non può non riguardare l'ordinamento giuridico. Tuttavia, il problema è quello di stabilire il contenuto di questa nuova disciplina; la risposta non è facile perché il legislatore, di qualunque tipo, deve fare i conti con mutate prospettive culturali insite nelle ragioni stesse del bisogno di tutela e cioè, tanto per fare un esempio, con la convinzione acquisita che le risorse non siano più illimitate. Il problema dell'ambiente, dunque, che è problema comune a tutti gli uomini, non può trovare soluzione nella prospettiva propria degli ordinamenti giuridici tradizionali, cioè a livello di tutela individuale, bensì in una prospettiva di tutela necessariamente comune.

L'evoluzione del pensiero al riguardo provoca una conseguente trasformazione dell'ordinamento verso un diritto comune: dal momento che comune è l'ambiente per l'umanità, comuni dovranno essere anche le norme per la sua tutela. Per conseguire ciò si manifestano, in questa fase, nuovi e vigorosi impulsi: la persona umana, intesa come τελος (sviluppo), assume un ruolo nuovo e dinamico nella trasformazione degli ordinamenti giuridici. L'uomo non è più inteso soltanto come membro di un'aggregazione sociale, ma anche – e soprattutto – come elemento di una collettività «biotica». Lo sviluppo della persona umana, dunque, è strettamente legato alla conservazione e valorizzazione della natura e

dell'ambiente. In questo quadro il diritto all'ambiente come diritto alla vita assume i connotati classici d'una tutela non solo personale, bensì collettiva, includendo in quel diritto al futuro cui di seguito accenneremo la tutela delle future generazioni e la tutela della natura considerata come valore in sé.

In questo preciso quadro teorico è interessante vedere quali risposte concrete siano state date, a questo riguardo, negli ordinamenti vigenti, tenendo soprattutto presente il problema di quella dimensione globale che dovrà condurci necessariamente a parlare di «diritto comune dell'ambiente», dopo aver chiarito il significato del «diritto comune all'ambiente». Senza pretendere di fornire un quadro esaustivo al riguardo, giova ricordare che, ancora una volta, il problema essenziale attiene all'effettività della norma, dal momento che la normativa ambientale è addirittura sovrabbondante e che il problema più avvertito non è costituito dalla mancanza di leggi, bensì dalla loro disapplicazione. Esiste una massa rilevante di trattati multilaterali e bilaterali che si pongono il problema della conservazione delle risorse ambientali[2].

Il problema dell'effettività è strettamente legato a quello dell'efficienza degli organi legislativi e amministrativi dei vari Stati dal momento che, per il principio della sovranità statale, è lo Stato in quanto sovrano a dover vigilare sull'osservanza delle norme. In questo quadro i grandi organismi sovranazionali, come l'ONU e la CEE, possono svolgere soltanto una funzione di pressione.

La norma ambientale, dunque, rischia di rimanere inapplicata se ci si rimette esclusivamente alla responsabilità degli organi statali e si prescinde, ad esempio, dall'azione diretta dei singoli cittadini. Come abbiamo già sottolineato, non è più il tempo della sola denuncia, occorre l'azione diretta a difesa dei diversi interessi emergenti; di conseguenza va riconosciuto ed esercitato il diritto all'informazione e alla partecipazione. La strategia giuridica per conseguire tutto ciò ha una strada obbligata, che è quella di dare pieno riconoscimento e garanzia, sul piano dell'ordinamento nazionale e internazionale, al diritto umano all'ambiente, considerato come diritto primario.

Ovviamente, però, non basta più limitarsi al riconoscimento teorico; occorre stabilire i contenuti e le modalità d'un esercizio maturo e consa-

[2] Su questo particolare aspetto della proliferazione legislativa in tema di diritto dell'ambiente si veda A. KISS, *Droit International de l'Environnement*, Parigi, 1989.

pevole. A questo particolare aspetto l'Istituto per la documentazione giuridica del CNR sta dedicando i suoi sforzi e le sue risorse professionali, cercando di coniugare gli sviluppi tecnologici della scienza dell'informazione con le esigenze della produzione legislativa (intesa in senso lato, cioè includendovi anche gli apporti giurisprudenziali e dottrinari), in modo da poter sviluppare sistemi di documentazione giuridica avanzata di facile consultazione, a livello sia nazionale che internazionale[3].

Non è questa la sede per una rassegna organica sul piano del diritto internazionale; tuttavia, dalla Conferenza di Stoccolma del 1972 si sono susseguite dichiarazioni e convenzioni (UNESCO nel 1972, Convenzione di Berna nel 1979), fino ad arrivare – come tappa importante – alla Carta mondiale della natura del 1982, adottata solennemente dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

L'elenco potrebbe continuare a lungo; tuttavia ci preme segnalare che i principî affermati si possono riassumere in questi tre punti essenziali: il riconoscimento del diritto umano all'ambiente; la considerazione dell'ambiente come patrimonio comune dell'umanità; l'attribuzione d'un valore intrinseco all'ambiente, indipendentemente dai bisogni contingenti dell'uomo.

La Comunità Europea, oltre a una puntuale e precisa normativa settoriale, ha emanato direttive di carattere più generale, intendendo più o meno esplicitamente l'ambiente come patrimonio comune della collettività. Sul piano degli ordinamenti dei singoli Paesi europei giova ricordare che gli Stati tradizionalmente avanzati non fanno menzione, nelle loro Costituzioni, del diritto umano all'ambiente; a questo risultato, tuttavia, si arriva attraverso l'interpretazione giurisprudenziale. Questo fatto è altresì spiegabile con la relativa giovinezza del diritto dell'ambiente considerato come diritto all'ambiente; infatti, volgendo sempre lo sguardo al nostro Continente, si nota che i testi costituzionali che fanno esplicito riferimento al diritto all'ambiente sono quello spagnolo del 1978 e quello portoghese del 1976 (modificato nel 1982), che riconoscono il diritto all'ambiente come diritto umano fondamentale. In particolare, la Costi-

[3] Sul tema del diritto all'informazione ambientale e, più in generale, della necessità d'una diffusione dell'informazione si veda il recente volume *Diritto all'informazione ambientale e sistemi informativi orientati al cittadino*, a cura di E. FAMELI e A. CAMMELLI, CEDAM, Padova, 1996; il volume presenta in forma sistematica le principali iniziative di ricerca in corso presso l'Istituto per la documentazione giuridica del CNR di Firenze nel campo dell'informatica giuridico-ambientale.

tuzione spagnola, nell'art. 45 afferma che ogni individuo ha diritto a godere d'un ambiente atto allo sviluppo della persona e che ogni cittadino ha il dovere di conservare e proteggere l'ambiente. I pubblici poteri, inoltre, hanno l'obbligo di proteggere l'ambiente naturale e di migliorare la qualità della vita.

Come già affermato, il Brasile nella sua Costituzione del 1988 esprime principî molto avanzati in tema di tutela ambientale. L'art. 225 contiene precise disposizioni tese alla tutela d'un ambiente ecologicamente equilibrato, individuando nel potere pubblico e nella collettività i soggetti attivi della difesa degli ecosistemi; qui vi si accenna soltanto per indicare che la parte innovativa non consiste solo nell'enunciazione dei principî, ma anche nel riconoscere l'azione popolare e l'azione pubblica civile, che sono tra loro concorrenti e cumulative. La tutela ambientale, dunque, si giova non solo dell'azione pubblica, ma anche di quella dei cittadini. L'azione popolare è prevista dall'art. 5 della Costituzione e l'azione civile pubblica dalla legge 7347 del 24 luglio 1985.

La Costituzione italiana usa l'espressione «diritto fondamentale» solo con riferimento al «diritto alla salute» (art. 32); molto più spesso ricorre l'espressione «diritto inviolabile» (ad esempio per libertà personale, domicilio, comunicazione e difesa; rispettivamente negli artt. 13, 14, 15 e 24). Tuttavia la giurisprudenza costituzionale più accreditata qualifica come inviolabili tutta una serie di diritti, quali, ad esempio, quello di associazione e quello di libertà religiosa, anche se non esplicitamente elencati nel testo. Nella Costituzione italiana e nei diversi pronunciamenti della Corte costituzionale, tra i quali citiamo la sentenza n. 210 del 1987, l'ambiente acquisisce una dimensione unitaria come «bene ambiente», comprensivo di tutte le risorse naturali e artistiche; per questo motivo il danno ambientale costituisce un'offesa al diritto di ciascun cittadino, a livello sia individuale che di comunità. Questa riflessione sul «bene ambiente» da tutelare culmina, a livello politico, con l'istituzione nel 1986 (legge 8 luglio, n. 349) del Ministero dell'ambiente, creato specificamente per prevenire e combattere l'inquinamento ambientale, per garantire la tutela ambientale e la conservazione della natura e per dare slancio a una più accurata valutazione dell'impatto ambientale.

Una tappa importante di questa definizione del diritto all'ambiente come diritto della persona è rinvenibile alcuni anni prima, allorché la Corte di cassazione italiana estese il significato del diritto alla salute intendendolo anche come diritto alla salubrità ambientale (sentenze n.

1.463 e n. 5.172 del 1979). Tuttavia, fondamentale ci pare la sentenza della stessa Corte in data 20 gennaio 1983, redatta dal giudice Amedeo Postiglione, secondo il quale la Costituzione riconosce nell'ambiente un diritto fondamentale per il cittadino, col suo contenuto necessario d'informazione, partecipazione e azione; l'ambiente è la sede della partecipazione e l'insieme degli aspetti naturali e culturali tutelati espressamente dall'art. 9 della Costituzione; l'ambiente è la salubrità dello spazio che ci circonda, che assicura il benessere fisico e psichico, individuale e collettivo; soprattutto, l'ambiente si pone come limite ad altri diritti importanti, quali il lavoro, la proprietà e l'iniziativa economica. Queste affermazioni sono alla base della positiva evoluzione che si è avuta anche in Italia, nella dottrina come nella giurisprudenza (costituzionale, ma anche ordinaria), nell'identificazione del diritto all'ambiente come diritto umano[4].

Tuttavia, l'affermazione del diritto all'ambiente come diritto umano primario dev'essere ulteriormente precisata e connotata con elementi che non possono essere esclusivamente giuridici. Ad esempio, è fondamentale il riconoscimento del diritto all'informazione ambientale e, soprattutto, la possibilità di promuovere l'azione popolare da parte di ogni cittadino di fronte al giudice. Il quadro della situazione italiana, dunque, non si discosta dal panorama internazionale, per lo meno europeo: la dottrina giuridica è molto avanzata nell'elaborazione teorica, mentre in concreto il diritto all'ambiente, per potersi compiutamente configurare come diritto della persona, necessita del pieno riconoscimento dei tre principali diritti derivati e cioè del diritto all'informazione, alla partecipazione e all'azione.

Neppure ci risulta convincente l'obiezione d'alcuni studiosi che si dichiarano allarmati da questo proliferare di diritti umani; non sembra che vi siano pericoli d'inflazione, anzi si tratta d'un segnale di progresso della coscienza giuridica universale. Dal momento che la persona assume una sempre più accentuata centralità nel diritto, l'aumento dei diritti personali costituisce il segno della valorizzazione e della responsabilizzazione della persona nel diritto e, si spera, nella storia della civiltà dei popoli. Ovvio che, in un quadro così universalizzato, altri diritti fondamentali, quali ad esempio quello alla salute, sono compresi in quello più vasto, che assume

[4] Per la configurazione d'un diritto dell'uomo all'ambiente come diritto soggettivo della personalità si veda A. POSTIGLIONE, *Il diritto all'ambiente*, Jovene, Napoli, 1982.

come valori assoluti di riferimento il sistema ecologico e l'umanità nel suo insieme.

Pur senza addentrarci in un'analisi del contenuto delle norme ambientali internazionali dell'ultimo ventennio, si può tuttavia affermare che la normativa più recente conferisce un ruolo attivo d'importanza sempre crescente al cittadino, che non è più considerato come un semplice destinatario della protezione pubblica. Viene invece messo in luce il suo diritto all'informazione, ma anche quello alla partecipazione e all'azione, quali elementi complessivamente fondanti dello stesso diritto all'ambiente; senza informazione, partecipazione e azione non solo è impossibile un'efficace protezione ambientale, ma può addirittura risultare inconsistente parlare di diritto all'ambiente.

Nel nostro percorso è pertanto risultato chiaro che il diritto all'ambiente è un diritto primario, come il diritto alla vita. Tuttavia, per comprendere fino in fondo questa assimilazione è bene rifarsi alle più recenti definizioni del termine «ambiente», che riflettono l'evoluzione del pensiero al riguardo. L'ambiente come bene giuridico è il nostro punto di partenza; col bene ambiente così inteso si supera, nei fatti, quella pervicace definizione della natura quale *res nullius* che acquisiva giuridicità nel momento in cui veniva in possesso dell'uomo. Oggi è chiaro che la natura è un bene di per sé meritevole di tutela, per cui l'ordinamento giuridico è intervenuto con numerose leggi a protezione dell'aria, dell'acqua, del suolo, ecc., considerati come beni in sé e non in funzione della loro necessità o utilità per la vita dell'uomo; essi si configurano come beni giuridici in senso lato, da tutelare nell'interesse della collettività[5].

5. IL DIRITTO ALL'AMBIENTE COME DIRITTO AL FUTURO

Dopo aver considerato il quadro mondiale di riferimento, dato che la questione ambientale è oggi una questione planetaria, occorre rilevare che il diritto all'ambiente ha un ruolo molto delicato e importante, concorrendo a dare certezza alla speranza di futuro che anima, naturalmente, ogni essere umano.

La domanda che sorge spontanea – anche sulla base delle premesse accennate – può essere addirittura radicale, nel senso d'arrivare a dubitare del futuro stesso dell'umanità, dato l'assetto economico del pianeta, con

[5] Cfr. S. PUGLIATTI, *Beni e cose in senso giuridico*, Milano, 1964, p. 61 ss.

le sue sperequazioni ormai consolidate che, per effetto della richiesta di risorse, sembrano destinate ad accentuarsi ulteriormente. Assumendo invece una posizione più moderata ci si può interrogare su come il diritto possa accompagnare questo «sviluppo sostenibile», per usare un termine ormai entrato nel lessico corrente del diritto ambientale.

Ancora una volta il giurista, destinato a tradurre i valori in prassi, si trova di fronte alla drammaticità di dati scientifici difficilmente confutabili; infatti, esaminando alcuni indicatori della crescita e dello sviluppo, quali quelli relativi alla popolazione e ai consumi d'energia (dai quali ultimi dipendono, direttamente o indirettamente, la produzione di altre merci, l'impoverimento delle riserve di materie prime, l'inquinamento e il degrado ambientale), costatiamo che, ad esempio, nel 1992 il consumo mondiale d'energia è stato pari a circa 8.500 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (c.d. «valore tep», inteso come valore che riporta a una sola unità di misura l'energia ottenuta da carbone, petrolio, gas naturali, idroelettricità ed elettricità fornita dalla fissione nucleare). I circa 1.500 milioni d'abitanti del primo e secondo mondo – cioè, rispettivamente, dei Paesi autonomi quanto a risorse energetiche (come gli Stati Uniti) e di quelli poveri di materie prime ma tecnologicamente avanzati (come l'Europa occidentale) – hanno utilizzato 5.500 milioni di tep; i restanti 3.000 milioni sono rimasti disponibili per i circa 4.000 milioni d'abitanti del terzo e quarto mondo (cioè dei Paesi possessori di alcune materie prime e con un processo di sviluppo avviato in presenza di forti contraddizioni sociali, nonché dei Paesi privi sia di materie prime che di tecnologia, la cui speranza di sviluppo sembra destinata a rimanere disattesa).

Fra circa vent'anni la popolazione dei primi due mondi passerà a circa 2.000 milioni, mentre quella del terzo e quarto mondo supererà i 5.000 milioni. Se, per assurdo, i consumi del primo e del secondo mondo restassero a 5.500 milioni di tep d'energia/anno (cosa inverosimile dal momento che i consumi *pro capite* dovrebbero, in questa ipotesi, diminuire drasticamente) e se i consumi d'energia negli altri due mondi aumentassero appena a 5.000 milioni di tep/anno (aumento irrisorio, addirittura improponibile agli stessi abitanti di questi Paesi), nei prossimi vent'anni dovrebbero essere estratti dalla terra circa 200.000 milioni di tep. Se si pensa che le riserve stimate di petrolio e gas naturale ammontano a circa 250.000 milioni di tep, si comprende che la più bassa previsione di consumi energetici arriverebbe a impoverire drasticamente,

nell'arco d'una sola generazione, le riserve dei due principali combustibili fossili oggi sfruttate.

Di fronte a questi dati, pur sommariamente esposti, si comprende la difficoltà d'attuazione d'uno «sviluppo sostenibile», ma anche la complessità tecnica e politica di provvedere a dei cambiamenti che non possono essere altro che radicali. Passare dal petrolio al carbone non è semplice, dal momento che quest'ultimo dovrebbe essere trattato per essere meno inquinante e comunque, nel contempo, si avrebbero un minore profitto per gli imprenditori, un cambiamento d'occupazione per centinaia di milioni di lavoratori e migrazioni di dimensioni bibliche; tutto questo nell'arco d'un solo ventennio! In tutti i casi, comunque, lo sviluppo sostenibile che mira alla salvaguardia delle risorse del pianeta richiede una diminuzione dei consumi dei Paesi industrializzati e un modesto aumento, rispetto ai bassi valori attuali, dei consumi dei Paesi cosiddetti poveri.

Ci troviamo, dunque, nel cuore del dilemma operativo cui il giurista assiste impotente: occorre, cioè, riprogettare tutti i modi di vita e lo scambio di merci cui siamo ormai abituati. Si tratta d'identificare i bisogni di cibo, di abitazione, di movimento, di comunicazione, di lavoro e di sicurezza, ma anche di progettare oggetti e merci che siano in grado di rispondere a tali bisogni con consumi di energia, vegetali, animali e minerali, in cui si abbia particolare attenzione agli effetti inquinanti. Come si può notare, si tratta d'una vera e propria rivoluzione, soprattutto sociale, in quanto vengono introdotte nuove scale di valori, per esempio esprimendo il valore d'un processo o d'una merce sulla base dell'energia consumata (ovvero della quantità di risorse consumate o della quantità di rifiuti immessi nell'ambiente); in tal modo varrà di più, indipendentemente dal prezzo monetario, una merce ottenuta con una più bassa richiesta d'energia o che provochi, nella produzione e nell'uso, minore impatto ambientale.

La domanda prima formulata può allora essere riproposta con riferimento alla capacità del capitalismo o dell'economia di libero mercato di far fronte a queste nuove scale di valori. L'esperienza fa prevedere che, dopo un periodo di crisi, il capitalismo moderno saprebbe adattarsi anche a condizioni diverse da quelle attuali, in un quadro di diminuzione di consumi d'energia nei Paesi del nord del mondo di fronte a un aumento in quelli del sud. D'altra parte, il mercato capitalistico dovrebbe però in qualche modo contraddire la sua caratteristica di basarsi sulla crescita e

l'espansione dei consumi, per cui è assai probabile – per non dire certo – che il mercato – questo mercato –non sia di per sé in grado di cambiare radicalmente lo stato delle cose. Queste nuove regole compatibili con uno sviluppo sostenibile possono essere concretamente realizzate e «normate» solo con una nuova pianificazione a livello planetario e con l'accettazione incondizionata di nuove scale di valori d'effettiva solidarietà, intesa non nel senso spesso pietistico che si dà al termine, bensì nel senso pieno d'una reale condivisione.

Tutto ciò, francamente, è certo auspicabile, ma non sembra realistico considerarlo possibile a breve termine. Tuttavia, il fallimento del socialismo reale ha reso forse più consapevole il mercato capitalistico della situazione planetaria e una nuova rivoluzione industriale potrà essere prodotta dallo stesso capitalismo, una volta che esso abbia preso pienamente coscienza d'un fenomeno che non era mai stato preventivato, cioè della scarsità delle risorse naturali e del veloce esaurimento delle stesse ai ritmi di produzione e sviluppo attuali. La diffusione della cultura dello «sviluppo sostenibile» può, dunque, rappresentare un'occasione per mettere in crisi il modello di sviluppo delle società opulente ed egoiste, obbligando a ricercare nuovi modelli di rapporti produttivi e nuovi rapporti internazionali, governati dall'unica legge che non può essere violata: quella della natura. L'ideologia della società dello sviluppo sostenibile può essere una straordinaria occasione per cercare nuovi valori di solidarietà e di giustizia e per assicurare i fondamenti di quello che resta l'ideale primario d'ogni generazione umana, cioè il diritto al futuro, che vuol essere speranza, ideale, progresso, liberazione, pieno riconoscimento dei diritti della persona.

Ovviamente, il passaggio verso questo nuovo e difficile modello di società non sarà indolore: si avranno inevitabili conflitti che opporranno non solo le classi subalterne alle classi dominanti, ma anche Paesi ricchi a Paesi poveri, inquinatori ad inquinati. In questo processo di trasformazione complesso, ma a nostro giudizio inevitabile, potrà esservi anche conflitto tra le classi subalterne dei Paesi ricchi e quelle dei Paesi poveri ed inquinati. Si tratta d'un passaggio obbligato dal momento che non è possibile coltivare ancora l'illusione che le innovazioni tecnologiche riescano ad estendere il banchetto della natura, rifugiandosi nella politica ipocrita del passato, tesa a rinviare la presa di coscienza del problema. La documentazione scientifica al riguardo è chiara: ora il pianeta dovrà affrontare, di necessità, i problemi della scarsità delle risorse, da un lato, e

della ridistribuzione delle stesse secondo giustizia – o meglio secondo minore ingiustizia –, dall'altro. Quanto più la cultura scientifica, economica e soprattutto politica ci sospingerà verso questa impresa rivoluzionaria, tanto più sarà possibile assicurare alle future generazioni un'aspettativa di vita che non si limiti alla ristretta prospettiva di pochi anni; diversamente s'impoverirebbe il pianeta e, di conseguenza, verrebbero meno le condizioni per la stessa sopravvivenza del genere umano.

7. Il diritto all'informazione ambientale come strumento per il diritto al futuro: il ruolo della documentazione giuridica

Una riflessione ecologica approfondita, dunque, necessita di approcci e considerazioni interdisciplinari dal momento che, come abbiamo visto, ogni azione umana incide sull'ambiente in maniera diretta o indiretta. I problemi sollevati dalla questione ambientale non sono legati soltanto ai grandi temi dell'economia e della politica, ma investono in maniera capillare tutta la società con un peso conoscitivo e informativo sempre doverosamente crescente dal momento che ogni comunità, ogni essere umano componente di qualunque comunità, ha tra i suoi diritti riconosciuti non solo quello all'ambiente, inteso come antica *salubritas*, ma anche quello all'informazione ambientale, diritto - quest'ultimo - ampiamente riconosciuto sul piano teorico, ma ancora di difficile fruizione su quello pratico.

L'esigenza d'informazioni sull'ambiente è avvertita in maniera crescente da un numero sempre più alto non solo d'autorità pubbliche e organismi internazionali, ma anche di soggetti individuali e collettivi per arrivare alla dimensione dell'intera opinione pubblica, la cui sensibilizzazione e responsabilizzazione sono elementi necessari della tutela ambientale. Mentre ai politici e agli amministratori pubblici spetta il compito di legiferare in merito all'assetto territoriale facendo tesoro dei dati forniti dagli operatori scientifici, compete agli operatori giuridici – tra questi in primo luogo al giudice – il compito d'affrontare e risolvere i complessi problemi derivanti dall'applicazione di norme spesso ambigue e perciò di difficile attuazione. Per quanto siamo andati dicendo, tuttavia, la questione ambientale per la sua gravità ed estensione impone, nei fatti, un compito educativo teso a indurre radicali modificazioni negli atteggiamenti e nelle consuetudini di vita dei privati cittadini; a questo deve aggiungersi che ogni credibile tutela ambientale dev'essere non solo pervasiva, ma

anche articolata e preventiva e quindi il ruolo dell'informazione e degli strumenti e delle tecniche informatiche che a essa si rifanno diviene centrale nella funzione di supporto alla strategie e decisioni dei politici, concorrendo, con una puntuale conoscenza dei fatti, a orientare in senso ecologico l'opinione pubblica.

Con riferimento al problema ambientale e allo sviluppo si può affermare che le tecnologie dell'informazione trovano oggi un utile impiego per l'analisi e il controllo dei fenomeni ambientali, ma concorrono anche a indirizzare lo sviluppo verso progettazioni e processi produttivi sempre meno aggressivi e inquinanti. Pertanto, la diffusione del monitoraggio ambientale in senso lato (raccolta dati, elaborazione e analisi dei valori riferiti all'inquinamento atmosferico, idrico, acustico, ecc.) e la realizzazione di sistemi informativi territoriali (banche dati di livello diverso: locale, nazionale e internazionale) sono alcuni degli indirizzi operativi per la creazione di archivi ambientali moderni, inseriti in centri di documentazione atti a fornire rapida informazione sulla legislazione, giurisprudenza e dottrina pertinenti.

In ordine ai problemi prima segnalati appare di grande rilievo il compito di rendere disponibili le informazioni ambientali a un'utenza diversificata per cultura, ma anche per funzioni e responsabilità. Per questi motivi la tecnologia informatica della documentazione, basandosi sull'utilizzo di linguaggi naturali, è orientata a creare sistemi informativi (intesi in senso lato) dotati d'interfacce sempre più semplici (o, come si suol dire, «amichevoli»). In particolare, questa tecnologia dovrà assumere un ruolo sempre più rilevante in ordine all'integrazione – a livello mondiale – delle informazioni connesse alla questione ambientale, che si configura ormai come espressione positiva d'un diritto personale universalmente riconosciuto e, insieme, come questione sociale, con tutta una serie d'implicazioni relative al quadro politico ed economico considerato nella sua globalità. In questo contesto non solo i Governi dei singoli Stati, ma anche le associazioni internazionali non governative hanno cominciato a elaborare con sempre maggiore frequenza rapporti sullo stato dell'ambiente e a predisporre sistemi informativi per un controllo regolare e tempestivo delle sue modificazioni.

A questo punto la domanda che è logico porsi è rivolta a sapere se la scienza dell'informazione automatica, nel suo peculiare aspetto di documentazione giuridica avanzata, sia o meno in grado di concorrere all'esercizio effettivo del diritto all'ambiente, soprattutto nel senso del di-

ritto all'informazione, alla partecipazione e all'azione. L'Istituto per la documentazione giuridica del CNR, nel corso dei suoi venticinque anni d'attività, ha seguito le diverse tappe della documentazione giuridica dalla sua fase storica più risalente, che si ricollega all'informatica giuridica documentaria, agli sviluppi dell'informatica giuridica decisionale, che rappresenta l'ultima frontiera della documentazione giuridica, affascinante e per certi versi ancora non del tutto esplorata; questi ultimi temi sono stati, tra l'altro, oggetto del Convegno celebrativo del venticinquennale di fondazione dell'Istituto, dal titolo «Verso un sistema esperto giuridico integrale»[6].

Il dibattito scientifico al riguardo, le realizzazioni più recenti, gli sviluppi della scienza dell'informazione applicata al diritto aprono prospettive nuove e interessanti per forme di diffusione della legge che non siano affidate solo alla comunicazione scritta all'interno del bollettino o della gazzetta ufficiale. La risposta in merito a quanto siamo andati dicendo e, quindi, anche la valutazione relativamente a una tecnologia che permetta una migliore conoscibilità del diritto soprattutto da parte del cittadino destinatario del testo normativo, ci sembra debbano essere positive. Dai primi sistemi informativi, basati essenzialmente sul reperimento di quanto contenuto nell'archivio elettronico, si è passati a tutta una serie di sistemi informativi «evoluti» (con una certa prosopopea a volte chiamati «esperti») che, utilizzando gli strumenti dell'Intelligenza Artificiale oppure ottimizzando le tecniche ipertestuali, hanno avvicinato il diritto al cittadino, alla comunità che – giova ricordarlo – è la destinataria naturale d'ogni testo normativo. Anche qui l'orizzonte diventa necessariamente internazionale: la tecnologia permette la circolazione delle informazioni in tempo reale nel mondo e, opportunamente controllata e guidata dall'esperto umano, sarà sicuramente in grado di consentire integrazioni e coordinamenti intercontinentali. Per questi motivi oggi si parla di «sistemi esperti integrati», cioè di strutture aperte, capaci di offrire e ricevere informazioni da strutture periferiche anche molto remote utilizzando le grandi reti internazionali di distribuzione dell'informazione. Così facendo si porranno le premesse per un ordinamento giuridico che non potrà essere altro che mondiale, dal momento che il diritto

[6] A questo proposito si vedano i due volumi degli Atti del Convegno dal titolo: *Verso un Sistema Esperto giuridico integrale. Esempi scelti dal diritto dell'ambiente e della salute*, a cura di C. CIAMPI, F. SOCCI, G. TADDEI ELMI, CEDAM, Padova, 1996.

all'ambiente troverà una sua concreta realizzazione solo se verrà inteso in una prospettiva unitaria e universale.

Nel lungo cammino necessario a rendere effettivo l'esercizio d'un diritto primario questa è la strada obbligata dal momento che è inutile continuare a produrre normativa ambientale senza preoccuparsi dell'effettiva vigilanza, mobilitazione, azione e verifica del cittadino. Il pianeta, infatti, è afflitto non soltanto da una sempre crescente depauperazione delle sue risorse non rigenerabili, ma soprattutto da una serie sempre più tragica di fenomeni d'alterazione ambientale dovuti al modello di sviluppo e di produzione della ricchezza. Anche per il cittadino comune cominciano a diventare tristemente familiari termini come effetto-serra, buco dell'ozono, piogge acide, smaltimento dei rifiuti. Dunque il problema non è solo quello della conservazione e salvaguardia della natura, considerata in una prospettiva puramente idilliaco-bucolica; la tutela dell'ambiente, dove si sviluppa la vita dell'uomo e di tutti gli altri esseri viventi, assume i connotati precisi e inequivocabili d'un diritto umano al futuro, che concretizza l'anelito ideale proprio d'ogni essere umano, considerato come entità singola ma anche come elemento pienamente partecipe della vita della comunità.

Il futuro costituisce un diritto fondamentale d'ogni essere umano, ne sancisce una delle priorità esistenziali qual è quella della conservazione, diventa storia e patrimonio d'ogni essere umano. Ancora una volta ci piace rileggere alcune pagine d'un grande scrittore e poeta romantico inglese del primo Ottocento, Parcy Bassy Shelley, che nella sua ode dedicata al vento dell'ovest dà una sua personale e significativa interpretazione dell'aspettativa di futuro che anima tutte le generazioni, anche quando il contesto storico si presenti deludente e inviti al pessimismo. L'ode si chiude con questi versi significativi: «*If winter comes, can be spring so far behind?*»

La situazione attuale è, tuttavia, tale da suscitare meno speranze di quanto invitino a fare i citati versi di Shelley. I sistemi informativi che si stanno ormai realizzando su vasta scala in molti Paesi devono concorrere a rendere possibile, nel breve periodo, quella che possiamo definire una necessaria rivoluzione post-industriale, nel senso d'utilizzare energie alternative, riciclare materiali impiegati e, soprattutto, trasferire risorse e tecnologie dal nord al sud del mondo. Per arrivare a ciò occorre che si verifichino alcuni passaggi che non esitiamo a definire rivoluzionari: sul piano politico è necessario il superamento del nazionalismo ambientale,

ma il passaggio più difficile sarà sicuramente quello etico, che consiste nell'operare drasticamente per un modello di sviluppo sostenibile per l'ambiente. In tal senso si è pronunciata anche la Conferenza su «Ambiente e sviluppo» tenutasi a Rio de Janeiro nel giugno del 1992, in cui è stata formulata quella serie di proposte per il prossimo secolo che nel loro insieme costituiscono l'ormai nota «Agenda 21»[7].

7. Il diritto all'ambiente come diritto alla mondialità

L'analisi della legislazione ambientale ha mostrato, ancora una volta, l'essenziale importanza del tema e anche il cammino obbligato che l'umanità è chiamata a percorrere per dare speranza di futuro alle prossime generazioni. La risposta ai gravissimi problemi che l'umanità si trova attualmente a fronteggiare non potrà essere che solidale, nel senso più alto del termine: si tratta non di regalare pietisticamente dei diritti, ma di consentire che altri possano arrivare a godere di diritti in virtù del loro lavoro e grazie al loro stesso sviluppo. Tale risposta potrà aversi solo se si verificherà un cambiamento effettivo e consapevole, specialmente nel cosiddetto Nord del mondo. La Conferenza di Rio ha cercato d'essere conseguente con questa visione mondiale della tutela dell'ambiente; l'Agenda 21 è, infatti, un programma d'azione che impegna gli Stati partecipanti a comportamenti concordati in numerosi settori. Due dei temi d'importanza generale attengono ai cambiamenti climatici e alla diversità biologica e sono stati oggetto di apposite Convenzioni protocollo firmate da oltre cento Capi di Stato e di governo presenti alla Conferenza. L'importanza di queste due Convenzioni sta nel loro carattere vincolante per i Paesi sottoscrittori; per il tipo di accordo e per il numero di aderenti esse non solo saranno utili per definire le linee di sviluppo del diritto internazionale, ma fin d'ora offrono una delle prime risposte all'esercizio del diritto all'ambiente, come diritto alla mondialità.

Ancora una volta, tuttavia, l'analisi delle risoluzioni in questione dimostra come la risposta planetaria alla tutela dell'ambiente sia difficile sul piano giuridico-pratico e presenti molti punti controversi, sostanzialmente attribuibili al prevalere d'interessi nazionali o comunque non uni-

[7] Su questo tema si veda, tra gli altri, S. MARCHISIO, *Gli Atti di Rio nel Diritto internazionale*, in «Medio Ambiente y Derecho de los Pueblos Latinoamericanos», CEISAL (Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina), 1993, pp. 177-225.

versali. Se si analizza il principio 2 della Dichiarazione di Rio, che ripete quasi integralmente il principio 21 della Dichiarazione di Stoccolma del 1972, si nota che tale principio, universalmente accettato nel diritto internazionale, è stato modificato in un punto che riguarda l'integrazione tra ambiente e sviluppo: vi si afferma, infatti, che tutti gli Stati hanno diritto di sfruttare le proprie risorse non solo secondo le loro politiche ambientali, ma anche secondo le loro politiche di sviluppo, fermo restando il divieto d'interferenze oltre frontiera. Sono evidenti i motivi per cui le maggiori pressioni per introdurre questa modifica sono venute dai Paesi in via di sviluppo, i quali più che alla Conferenza di Stoccolma hanno preferito rifarsi alla dichiarazione di sovranità permanente sulle risorse naturali, secondo la formulazione adottata dalle Nazioni Unite nel 1962[8]. I Paesi industrializzati hanno obiettato che tale formulazione, pur non alterando il contenuto del divieto d'inquinamento transfrontaliero, avrà comunque l'effetto tendenziale d'ampliare la libertà degli Stati possessori di risorse naturali. Ancora una volta s'è resa evidente la distanza tra il piano dei principî e quello delle realizzazioni: gli Stati partecipanti alla Conferenza non hanno saputo (o voluto) assumere posizioni ormai consolidate in diritto internazionale, quale ad esempio quella di considerare l'ambiente un bene comune, il cui degrado costituisce un danno per l'intera umanità.

Ci sono stati momenti contraddittori: accanto a visioni globali della questione ambientale, com'è stato ad esempio per il problema della diversità biologica, vi sono state enunciazioni divergenti, come quella riferita alla competenza per le aree protette necessarie alla conservazione della biodiversità, competenza rimessa agli Stati contraenti. Secondo alcuni Stati, tra i quali la Francia, questo costituisce uno dei maggiori limiti della Conferenza. Lo stesso può dirsi per quel che concerne la Dichiarazione sulla conservazione delle foreste: ci si limita ad invocare nuove intese, ma non si fa menzione di divieti o limitazioni al taglio delle foreste. Come s'è detto, queste omissioni sono derivate anche dall'opposizione crescente dei Paesi che attualmente detengono le foreste d'importanza maggiore per la sopravvivenza stessa del pianeta, timorosi d'incontrare ostacoli nel loro cammino verso lo sviluppo e di dover subire, quasi totalmente, gli oneri d'una crescita sostenibile, perpetuando il divario che li

[8] Secondo questa risoluzione (1803-XVII) il diritto di sovranità permanente dei popoli e delle nazioni sulle proprie ricchezze naturali deve esercitarsi nell'interesse dello sviluppo nazionale e del benessere del popolo dello Stato interessato.

separa dai Paesi cosiddetti avanzati. Soprattutto durante le consultazioni preparatorie della Conferenza, uno dei Paesi più contrari a una drastica presa di posizione a tutela delle ultime «ecoisole» forestali è stata, ad esempio, la Malaysia.

Quanto fin qui esposto dimostra che il diritto all'ambiente trova difficoltà d'attuazione superiori rispetto ad altri diritti primari proprio perché per il suo effettivo esercizio ha bisogno di globalità, di mondialità, di universalità. Tutti gli Stati nazionali, pur retti da ordinamenti democratici, sono incapaci di dare risposte su scala mondiale e naturalmente tendono alla supremazia nazionale e all'utilizzo diretto delle risorse naturali. Per un nuovo ordine mondiale l'attuale organizzazione dell'umanità in Stati nazionali è chiaramente insufficiente, anche perché il governo dei singoli Paesi è l'espressione d'interessi di ceti sociali che determinano precise maggioranze di governo; è impensabile un programma che sia in contrasto con gli interessi degli elettori.

Tuttavia, in questo panorama, che pare bloccato tra una visione nazionale protezionistica e una d'apertura mondiale, esistono spazi di manovra – e anche di speranza – verso un'evoluzione che si preannuncia lenta ma inesorabile. La visione mondiale – o meglio la coscienza mondiale – in tema d'ambiente s'è rafforzata anche sotto la spinta d'eventi e dati traumatici: sta avanzando una maggiore consapevolezza della precarietà esistenziale della biosfera, l'uomo sente che vi può essere un tempo, anche se tra millenni, in cui la sua permanenza nel cosmo sarà messa in discussione, a meno che non vi sia un cambiamento veramente rivoluzionario, secondo il principio di pensare globalmente e agire anche a livello locale. Tutto ciò postula un nuovo discorso di cooperazione, che dovrà sicuramente portare a un riequilibrio dei consumi, non facile e non privo di forti resistenze. La consapevolezza di quello che – già oggi – potrebbe diventare il nostro pianeta, se il livello dei consumi d'ogni suo abitante fosse pari a quello d'un cittadino degli Stati Uniti, dovrà naturalmente entrare nel patrimonio culturale di tutti. Si tratta d'un discorso forte che, come tutti i messaggi che prospettano un nuovo modello di vita, si pone come segno di contraddizione e causa di contrasti, ma sulla base di dati scientifici inoppugnabili è questa l'unica strada che può condurre l'umanità verso un futuro: il futuro del diritto è, dunque, nell'assecondare globalmente il diritto al futuro, reclamato dalle presenti e future generazioni.

In maniera del tutto analoga ci si può esprimere riguardo a un altro problema assai correlato con quanto andiamo dicendo, quello dell'integrazione razziale: la strada verso una vera società multietnica è tracciata da tempo e, nonostante i disagi e i conflitti del presente, costituisce un approdo naturale del processo d'integrazione. Ancora una volta, dunque, invochiamo il termine «solidarietà» come indicatore di mutamenti radicali nei rapporti tra singoli e tra popoli con premesse che, data la situazione, non possono non essere imperative: o le relazioni sono solidali, a tutti i livelli, oppure non si può proprio parlare di relazioni. Come la pace, così anche la solidarietà, in questo senso non pietistico, deve costituire il fondamento d'una nuova cultura per tutta la famiglia umana, un valore che i poveri del mondo oggi reclamano con più forza di ieri, rappresentando la condizione di sopravvivenza per l'intera umanità. Dobbiamo saper cogliere tanti segni inequivocabili: gli immigrati che vivono sempre più numerosi nelle nostre città non sono altro che le avanguardie d'una emigrazione imminente, che invaderà le nostre nazioni ricche reclamando una parte dei frutti e dei beni che la terra produce e fornisce alla famiglia umana: la loro parte, appunto.

Queste riflessioni sono particolarmente significative per i nuovi continenti come l'America Latina, in quanto, per noi europei, sarà essenziale riscoprire il continente latino-americano nella sua veste di portatore di valori credibili e validi per il Nord del mondo: forse è giunto davvero il tempo che le caravelle di Colombo riprendano la strada verso l'Europa con un altro equipaggio!

8. Conclusioni

In questo processo di coordinamento tra diritto all'ambiente e diritto allo sviluppo siamo arrivati al tempo indifferibile delle scelte: nelle relazioni tra Nord e Sud deve diventare prassi ciò che per molti è ancora utopia e cioè un nuovo ordine economico e politico mondiale, più giusto e democratico, al fine anche d'impedire la cosiddetta esternalizzazione dei costi ecologici. Molti carichi ambientali nei Paesi cosiddetti in via di sviluppo sono il prezzo previo per una loro integrazione passiva nel mercato mondiale dei Paesi industrializzati, che fanno ricadere sui Paesi in via di sviluppo la maggior parte dei costi ecologici. Pertanto, il nuovo ordine mondiale deve fondarsi su un nuovo ordine ecologico, in cui il sistema ambiente abbia un ruolo primario nello sviluppo e la dimensione

puramente economicista dello sviluppo venga affiancata dalla dimensione umana, integrando le culture locali.

Si potrà dunque arrivare a un «ecosviluppo» in cui l'economia venga posta al servizio dell'individuo e la cooperazione possa risultare completa per quanto riguarda sia le risorse che gli apporti della scienza e della tecnologia. In questo contesto planetario il nuovo ordinamento giuridico mondiale dovrà assicurare strumenti di vigilanza e protezione, fornendo altresì contributi innovativi che tengano conto dell'indissolubile nesso esistente tra ecosistema e vita umana. La deforestazione, ad esempio, non è solo un crimine ecologico; come abbiamo visto, essa costituisce anche un crimine contro la vita dell'uomo, dal momento che per ogni albero sacrificato alla realizzazione di progetti minerari, di comunicazione o d'altro genere, si mette a rischio la vita degli esseri umani che anche da quell'albero dipendono.

Una considerazione globale del diritto all'ambiente contiene in sé sia i diritti primari che quelli secondari, come il diritto allo sviluppo. Se è vero, tornando ai romani, che «*ubi societas ibi ius*», allora è vero che, anche etimologicamente, la *societas* presuppone che gli individui che la compongono siano *socii*, cioè uniti da un forte vincolo di solidarietà. Il diritto che cementa questa moderna e consapevole *societas* deve non più essere calato dall'alto, ma soprattutto dare impulso all'esercizio effettivo di quei diritti che ormai tutti riconoscono proprî della *societas*.

I momenti operativi, le tappe di questo processo che deve portare al pieno esercizio dei diritti sono, soprattutto in tema ambientale, l'informazione, la partecipazione e l'azione. Operando in queste direzioni anche lo «spirito di Rio» troverà concreta attuazione e si passerà finalmente dalle idee ai fatti, contribuendo a ridare alle nostre generazioni quel diritto alla speranza che sembrò abbandonare perfino un grande profeta di questo continente come Simón Bolívar che, sfiduciato nei suoi propositi in ordine alla realizzazione d'una grande America Latina, confessò: «He labrado en el mar. No seremos nunca, nunca felices».

Smentire i profeti è impresa difficile e rischiosa, ma in questo campo è forse addirittura doveroso soprattutto per chi, come noi, lavora da anni perché le tecniche documentarie consentano, oltre a una migliore esplorazione del sistema normativo nel suo complesso, anche una più adeguata informazione del cittadino come detentore del diritto all'ambiente, nella certezza che una corretta informazione in tal senso produca benèfici effetti anche con riferimento alla stessa applicabilità delle leggi.

Nel settore del diritto ambientale non mancano le buone leggi; occorre però agire con la necessaria celerità per preparare il terreno adatto a una loro soddisfacente applicazione. In questo quadro, assicurare le condizioni per un effettivo esercizio del diritto all'informazione rappresenta la condizione ineludibile affinché la comunità possa riappropriarsi di quei diritti che ad essa sono stati attribuiti dal legislatore in ordine al perseguimento dello sviluppo, non solo nazionale ma planetario[9].

[9] Tra le iniziative internazionali che perseguono con più tenacia questo fine vanno segnalati i Seminari di studio "Roma-Brasilia", organizzati dall'Associazione di Studi Sociali Latino-Americani (ASSLA), dal Governo del Distretto federale di Brasília e dall'Università federale di Brasilia. Dagli anni '80 tali manifestazioni si celebrano annualmente nella capitale brasiliana, considerata fin dalla sua costruzione negli anni '60 come la "Nuova Roma". Negli ultimi anni, anche per la partecipazione di studiosi italiani e di ricercatori del nostro Istituto, il tema ambientale, segnatamente come diritto all'ambiente e diritto all'informazione ambientale, ha avuto un grande risalto. Si veda, come esempio, l'edizione del 1995 sul tema "Integrações continentais e informática jurídica".